

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21 SET. 2001

=====

ADDI' 21 SET. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMBONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO - SAPONARO


DELIBERAZIONE N° 1387

Proposta di legge regionale concernente:
"Modifiche della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8, concernente interventi regionali in favore dei cittadini ciechi".



SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AI REPPORTI E RELAZIONI ISTITUZIONALI

- VISTA la legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza;
- VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99, concernente l'approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica e del relativo personale;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la legge regionale 10 luglio 1978, n. 29, recante norme per l'esercizio delle funzioni trasferite dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in materia di nomine dei consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 concernente il riordino, la programmazione, la gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali della Regione Lazio;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 riguardante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
- VISTA la legge 8 novembre 2000 n. 328;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 concernente il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza a beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- VISTA la legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8, concernente interventi regionali in favore dei cittadini ciechi ed, in particolare l'art. 4;
- RILEVATO che con l'articolo citato viene disposta una composizione dell'organo di amministrazione del "Centro Regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi" di Roma che assicuri la presenza di rappresentanti della Regione, del Comune di Roma, della Provincia di Roma, dell'unione italiana ciechi nonché di un rappresentante dei benefattori e garantisca una prevalente partecipazione dei rappresentanti degli enti locali;
- RITENUTO necessario modificare l'articolo sopracitato al fine di consentire, nella concreta attuazione della norma, il pieno rispetto del principio sancito in merito alla partecipazione in seno al Consiglio di Amministrazione;



Cuu

1587

RITENUTO

pertanto necessario assicurare la maggioranza dei rappresentanti della Regione e degli enti locali all'interno dell'organo di amministrazione dell'IPAB citata nonché la pluralistica e democratica partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, limitatamente a quelle cui sia stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato;

RITENUTO

peraltro necessario che il Consiglio di Amministrazione possa operare anche in mancanza di una o più designazioni da parte delle associazioni di categoria e dei benefattori;

RITENUTO

infine di dover procedere alla proposizione di norme transitorie tese a garantire l'adeguamento dello statuto dell'Ente in questione, nel rispetto del Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207 ed in attesa della legge regionale di revisione della disciplina regolante la materia, in particolar modo per quanto riguarda l'esercizio del potere sostitutivo, ex art. 20, comma 2, del decreto citato, conferito alla Regione nei casi di grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo;

RITENUTO

urgente provvedere alla modifica della legge regionale n. 8/87;

DELIBERA

^{approvare e}
Di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge riguardante: "Modifiche della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8, concernente interventi regionali in favore dei cittadini ciechi" che forma parte integrante del presente deliberato composta da n. 3 articoli e da una relazione.



RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

CW

"MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1987, N. 8, CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI CITTADINI CIECHI"

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) infraregionali rappresentano una realtà significativa nel sistema socio - assistenziale sia per la quantità e la qualità dei servizi erogati sia per le risorse umane e strumentali impiegate.


Una delle caratteristiche peculiari delle IPAB è l'autonomia statutaria che consente in parte di sopperire alle carenze del legislatore mediante l'introduzione, nell'ordinamento di ogni singolo ente, dei correttivi necessari a garantire una disciplina adeguata ai tempi, ciò che presuppone un'incisiva attività regionale di coordinamento ai fini di garantire la necessaria unitarietà di disciplina.

La presente proposta di modifica all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 8 che fissa principi per la formazione dello statuto dell'Ente denominato "Centro regionale S. Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi", con sede in Roma, risponde alla duplice esigenza di assicurare sia la maggioranza dei rappresentanti della Regione e degli enti locali all'interno dell'organo di amministrazione, sia la pluralistica e democratica partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, anche se limitata esclusivamente a quelle cui sia stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

L'articolo 1 della proposta introduce, infatti, la partecipazione in seno al consiglio di amministrazione dei rappresentanti delle associazioni di categoria cui sia stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato in luogo della partecipazione esclusiva dei rappresentanti dell'Unione italiana Ciechi.

L'articolo 2 detta, invece, disposizioni transitorie tese a garantire l'adeguamento dello statuto dell'Ente alle modifiche introdotte dalla legge che si propone, nel rispetto del decreto legislativo 2 maggio 2001, n. 207, recante "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" ed in attesa della emanazione della legge regionale di revisione della disciplina regolante la materia alla luce dei nuovi principi della legislazione statale. In particolare è stato previsto l'esercizio del potere sostitutivo che l'articolo 20, comma 2 del D. Lgs. n. 207/2001 conferisce alla Regione nei casi di grave violazione di legge, di statuto o di regolamento, nonché di irregolare costituzione dell'organo di governo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1987, N.8, CONCERNENTE INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI CITTADINI CIECHI”.

ART.1

(Modifiche all'art.4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n.8)

1. la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1987, n.8 è sostituita dalla seguente:
“c) una composizione dell'organo di amministrazione dell'ente che assicuri la presenza di rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di presidente, del comune di Roma, della provincia di Roma, delle associazioni di categoria erette in ente morale cui sia stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato nonché un rappresentante dei benefattori, garantendo in ogni caso una prevalente partecipazione dei rappresentanti della Regione e dei citati enti locali; l'organo di amministrazione può in ogni caso operare anche in mancanza di una o più designazioni da parte delle associazioni di categoria e dei benefattori.”

ART.2

(Norma transitoria)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ente di cui alla l.r.8/1987 adegua lo statuto alle modifiche introdotte dall'articolo 1.
2. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 si provvede, previa diffida a adempiere, mediante commissario ad acta nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207.
3. Il consiglio di amministrazione in carica alla data di esecutività dello statuto adeguato ai sensi del comma 1 viene integrato con i rappresentanti delle associazioni di categoria previste dallo statuto stesso.

ART.3

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

